

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE

Sede legale Piazza C. Colombo, 5 BETTOLA (PC)

Capitale di dotazione Euro 2.921.517

Codice Fiscale 80018050338

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE

AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2023

Ai sensi degli articoli 2409-ter Codice Civile (ora articolo 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39)

Ai soci del Consorzio Acquedotto val Nure.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del Consorzio Acquedotto val Nure, costituito, come previsto dall'art. 2435 bis C.C., dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione per la quale sono stati riportati solo alcuni punti come previsti dal citato articolo. Sempre in base a quanto previsto dall'art. 2435 bis C. C., risulta altresì esclusa la compilazione del Rendiconto finanziario.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Acquedotto val Nure, al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali Principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione.

Sono indipendente rispetto al Consorzio Acquedotto val Nure in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'Amministratore Unico per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e nei termini previsti dalla legge per quella parte del controllo interno ritenuta dallo stesso necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'Amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

A tal proposito L'Amministratore unico, a supporto di quanto sopra, come ogni anno ha elaborato un Bilancio Preventivo per i prossimi 12 mesi, sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci. Il descritto documento evidenzia e conferma la presenza di flussi economici / finanziari consolidati ormai da anni, inoltre si segnala che nell'esercizio in esame non sono state effettuate svalutazioni straordinarie di immobilizzazioni immateriali / materiali.

Infine, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 nella Nota integrativa sono state fornite informazioni in merito alla quota di competenza dell'anno in esame dei Contributi in c/impianti per un importo complessivo di Euro 3.036.

Come segnalato nella relazione relativa al bilancio 2022 si ricorda che in data 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 83/2022 ad integrazione del Codice della Crisi e dell'insolvenza in attuazione alla direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni ed insolvenza, il cui termine ultimo era stato fissato il 17 luglio 2022.

L'Amministratore unico come già segnalato nella redazione del bilancio 2022, ricorda che nel rispetto dei doveri previsti dal citato decreto - istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (articolo 2086 del Codice civile), l'Ente ha ormai da diversi anni "terzializzato" i servizi amministrativi / controllo interno alla società IRETI S.p.A. e a professionisti specializzati nel settore di riferimento.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte L'Amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. A tal riguardo si rimanda a quanto riportato nella parte precedente della presente relazione.

In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tenendo comunque in considerazione le dimensioni dell'Ente, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

L'Amministratore unico del Consorzio Acquedotto val Nure è responsabile per la predisposizione della Relazione sulla gestione del Consorzio Acquedotto val Nure al 31 dicembre 2023, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho quindi, provveduto a svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni richieste dall'art. 2428 del Codice Civile con il bilancio d'esercizio del Consorzio Acquedotto val Nure al 31 dicembre 2023 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 2435 bis C. C., si rileva la conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'Ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Piacenza, 30 aprile 2024

Il Revisore legale

Giovanni Arcelli

